

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Circolare n. 8/09 del 7 settembre 2009*

IL DECRETO CORRETTIVO N. 106/09: LE MODIFICHE AL DECRETO 81 SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 20 agosto 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 106 del 3.8.2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.8.2009), contenente “Disposizioni integrative e correttive” al Decreto Legislativo n. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).

Le novità sono numerose e interessano praticamente tutti i titoli del Testo Unico.

Le innovazioni saranno oggetto a breve di un **seminario di approfondimento** (gratuito) che lo Studio terrà nelle prossime settimane, per il quale siamo a richiederVi ai fini della migliore organizzazione una **mail di conferma** del Vostro interesse alla partecipazione.

Nel frattempo, si propone qui di seguito una sintesi della novità più rilevanti.

*** I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it**

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

- **Il provvedimento di sospensione dell'attività e di interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione e alla partecipazione alle gare pubbliche (art. 14 Testo Unico)**

Pur confermato nell'impostazione, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro) è stato oggetto di precisazioni e di alcune significative modifiche.

Si ha sospensione per lavoro irregolare in caso di impiego di personale non risultante *“dalla documentazione obbligatoria”*, nella percentuale (confermata) pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; viene tuttavia previsto che il provvedimento di sospensione *“non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dell'impresa”*.

Quanto alle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, viene confermato che l'elenco di queste verrà individuato con apposito decreto ministeriale, mentre nel frattempo si considerano le violazioni elencate nell'Allegato I (in parte modificato).

La norma fornisce la definizione (che prima mancava) di *“reiterazione”*, che sussiste in caso di commissione di *“più violazioni della stessa indole”* entro il termine di *“cinque anni successivi alla commissione di una violazione”* oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza o di sentenza definitiva; si considerano *“della stessa indole”* le violazioni della medesima disposizione o delle disposizioni diverse individuate

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

nell'emanando decreto ministeriale o, per ora, nell' Allegato I.

Il nuovo art. 14 disciplina inoltre in maniera automatica la durata del provvedimento interdittivo che si aggiunge alla sospensione dell'attività di impresa: la durata è diversa e crescente a seconda che si tratti di sospensione per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza.

Anche il pagamento della somma aggiuntiva necessario per ottenere la revoca della sospensione viene differenziato per il caso di lavoratori irregolari (1.500 euro) e di gravi e reiterate violazioni alle norme di sicurezza (2.500 euro); e così pure vengono differenziate tra i due casi le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione (arresto fino a sei mesi se il provvedimento è stato emanato in conseguenza di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di sospensione per lavoro irregolare).

- **La nuova disciplina della delega di funzioni (art. 16 Testo Unico)**

Il d. lgs. n. 106/09 non modifica la disciplina della delega di funzioni che era stata profondamente innovata dal Testo Unico; restano pertanto confermati i limiti e le condizioni per l'esercizio della delega come regolati dai primi due commi dell'art. 16 del Decreto 81.

Il Correttivo modifica invece il comma terzo, nella parte in cui disciplina i rapporti tra la delega di funzioni da un lato e i modelli di organizzazione e gestione (legge 231) di

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

cui all'art. 30 del Testo Unico, dall'altro lato. In particolare, il Correttivo conferma che il datore di lavoro delegante ha l'obbligo di vigilare sull'operato del delegato, ma precisa che tale obbligo *“si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”*. Come noto, questo comma prevede che il “modello 231” in tema di sicurezza e salute del lavoro deve *“prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello”*.

In sostanza, il legislatore fornisce un motivo in più per adottare ed attuare un modello di organizzazione e gestione, in quanto ciò consente al datore di lavoro che abbia delegato le funzioni in materia di sicurezza e salute di soddisfare uno degli obblighi fondamentali su di esso incombenti, vale a dire l'obbligo di vigilanza. Resta però inteso che, come sempre, non è sufficiente l'adozione, ma è necessaria la “efficace attuazione” del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, e quindi una effettiva applicazione sostanziale di tutte le norme sulla sicurezza e del connesso sistema di gestione aziendale: esigenza tanto più ovvia, trattandosi di norma che riconduce ad un obbligo di vigilanza e quindi ad un adempimento di natura tutt'altro che formale.

La seconda rilevante novità in materia di delega di funzioni è rappresentata dall'introduzione di un comma 3-bis dell'art. 16, con il quale il legislatore prevede la facoltà di sub-delega: il soggetto delegato dal datore di lavoro può a sua volta e

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

d'intesa con il datore di lavoro medesimo, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I limiti e le condizioni per l'esercizio della sub-delega sono (oltre alla necessaria intesa con il datore di lavoro delegante) gli stessi previsti per la delega (atto scritto di data certa, professionalità ed esperienza del sub-delegato, poteri decisionali ed autonomia di spesa, accettazione della sub-delega per iscritto); così pure anche il sub-delegante è tenuto alla vigilanza sull'operato del sub-delegato.

È invece espressamente esclusa la facoltà di ulteriore delega da parte del soggetto sub-delegato.

Naturalmente, l'eventuale titolarità di funzioni in forza della sub-delega non va confusa con la titolarità della posizione di garanzia che è già propria, per legge, del dirigente e del preposto senza necessità di delega alcuna (cfr. art. 299 del Decreto 81).

La specificità del ruolo di ciascun protagonista della sicurezza viene sottolineata anche dal nuovo comma 3-bis dell'art. 18, secondo cui il datore di lavoro e il dirigente devono vigilare sull'adempimento degli obblighi da parte del preposto, del lavoratore, del progettista, del fabbricante e del fornitore, dell'installatore, del medico competente, ferma restando *“l'esclusiva responsabilità”* di tali soggetti *“qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”*.

- **La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS (art. 18 Testo Unico)**

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

La lettera aa) dell'art. 18 è stata modificata e l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sussiste ora soltanto *"in caso di nuova elezione o designazione"* e non più annualmente; resta fermo naturalmente l'obbligo di segnalare il nominativo dei RLS già eletti, ma non ancora comunicati.

- **La nuova disciplina del DUVRI (art. 26 Testo Unico)**

Profonde modifiche, sia pure nel contesto di un impianto generale ancora una volta confermato, sono state apportate anche all'art. 26 che disciplina la sicurezza negli appalti cosiddetti intra-aziendali.

Innanzitutto, il Decreto Correttivo ha precisato che l'articolo si applica agli appalti affidati dal datore di lavoro all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima *"sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo"*. Il concetto di "ciclo produttivo" viene pertanto ristretto e ricondotto, come del resto era inevitabile per dare alla norma un senso compiuto ed una effettiva applicabilità, ad un criterio che è al tempo stesso spaziale e giuridico: deve trattarsi cioè di appalto o lavoro autonomo all'interno di un luogo di cui il datore di lavoro committente ha la disponibilità giuridica e che sia riconducibile comunque al ciclo produttivo aziendale.

Per contro, la nozione di appalto viene ampliata all'affidamento non soltanto di

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

lavori, ma anche di servizi e di forniture.

In tutti questi casi, il datore di lavoro committente è soggetto agli obblighi (confermati) di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e di informazione al medesimo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi dovrà operare e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività (comma 1); rimane inoltre confermato l'obbligo dei datori di lavoro di cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione (comma 2).

Viene inoltre, e soprattutto, confermato l'obbligo (comma 3) del datore di lavoro "ospitante" di promuovere tale cooperazione e coordinamento elaborando il DUVRI, da allegare al contratto e (novità espressamente introdotta, anche se da ritenersi già implicita nella precedente stesura) da adeguare "*in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture*". Il DUVRI è dunque, ora anche espressamente, un documento "vivente".

L'importante novità consiste invece nel fatto che l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 (non gli obblighi dei commi 1 e 2, che rimangono in essere sempre!) non si applica "*ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari dell'allegato XI*" (si tratta dell'elenco dei rischi particolari disciplinato, ad altri fini, nell'ambito

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

dei cantieri temporanei o mobili e che assume ora valenza generale anche al di fuori del cantiere edile).

La norma, ancora, conferma che i costi della sicurezza devono essere specificamente indicati “a pena di nullità” nei singoli contratti; essa precisa però, in maniera assai opportuna a fronte della grave genericità del testo previgente, che i costi da indicare sono “*i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni*”. Si tratta, appunto, dei costi relativi alle misure che costituiscono il contenuto tipico e caratterizzante del DUVRI; la norma aggiunge anche la precisazione che tali costi “*non sono soggetti a ribasso*”.

Due importanti precisazioni, infine, sono dettate con riferimento alla disciplina dei contratti pubblici soggetti al d.lgs. n. 163/2006.

La prima modifica inserisce nell’ultima parte del comma 3 la precisazione che il DUVRI “*è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto*”. La norma affronta, in maniera peraltro assai poco chiara, la questione del rapporto tra il soggetto qualificabile come “committente” dell’appalto e il soggetto qualificabile come “datore di lavoro” rispetto ai luoghi in cui l’appalto dovrà svolgersi: soggetti che non necessariamente coincidono, proprio e soprattutto nell’ambito della committenza pubblica.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Della medesima questione si occupa in realtà anche la seconda modifica, che riguarda i contratti affidati dalle “centrali di committenza” ma anche, più in generale, “*tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente*” (in questo caso, sembrerebbe, anche in ambito privato). Viene così aggiunto all’art. 26 un comma 3-ter secondo cui la redazione del DUVRI si compone di due fasi: la prima, redatta dal soggetto “*che affida il contratto*”, consiste in una “*valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione*”; la seconda, redatta dal soggetto “*presso il quale deve essere eseguito il contratto*”, consiste in una integrazione del documento “*riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto*”: tale integrazione deve essere poi sottoscritta per accettazione dall’esecutore ed integra gli atti contrattuali (con quale conseguenza sui costi, peraltro, il Correttivo non lo precisa).

- **Sistema di qualificazione delle imprese e “patente a punti” dell’impresa (art. 27 Testo Unico)**

Il Decreto Correttivo ribadisce che in futuro verranno individuati settori e criteri per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. In attesa che ciò accada, va menzionato anche il fatto che con specifico riferimento all’edilizia – ma con la possibilità di estendere il sistema anche agli altri settori di attività – si prevede un decreto attuativo per consentire la verifica di idoneità delle imprese “in continuo”, e ciò mediante l’attribuzione di un punteggio iniziale soggetto

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

a decurtazione in caso di accertate violazioni in materia di sicurezza, fino all'azzeramento che determina l'impossibilità di svolgere attività.

La norma non è naturalmente operativa, necessitando dell'apposito decreto; va tuttavia menzionata sia perché ha avuto ampio risalto mediatico, sia perché sembra indicare l'intenzione del legislatore di compiere una ulteriore accelerazione sul fronte della idoneità tecnico-professionale delle imprese e della qualificazione, muovendo ancora una volta dall'edilizia quale settore di riferimento.

Infine, il Decreto Correttivo introduce anche nell'art. 27 un comma 2-bis, ai sensi del quale *“sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione”* previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

- **La valutazione dei rischi e il DVR (artt. 28 e 29 Testo Unico)**

Alcune significative modifiche ed altre opportune precisazioni riguardano la valutazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il comma 1 dell'art. 28 prevede ora che nel valutare i rischi si tenga conto anche di *“quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”*.

Viene introdotto un comma 1-bis, con il quale la valutazione dello stress lavoro-correlato viene rinviata fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi e comunque, anche in mancanza di tali indicazioni, alla data dell'1 agosto 2010.

Viene espressamente previsto (comma 2) che il DVR può essere tenuto anche su

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

supporto informatico, nel rispetto delle previsioni del già vigente art. 53 (non modificato).

Viene confermato che il DVR deve essere munito di data certa, e ciò può avvenire “*anche*” tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art. 53; in alternativa, la data del documento deve essere attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro nonché “*ai soli fini della prova della data*” dalla sottoscrizione del RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendale o territoriale) e del medico competente.

I contenuti del DVR (art. 2, lettere da a ad f) rimangono confermati, ma sub a) si precisa che la scelta dei criteri di redazione del documento spetta la datore di lavoro, che però dovrà comunque attenersi a criteri di “*semplicità, brevità e comprensibilità*” tali da farne un vero e proprio “*strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione*”.

Viene infine previsto (a correzione di una evidente omissione nel Decreto 81) che in caso di nuova impresa il datore di lavoro deve effettuare “*immediatamente*” la valutazione dei rischi, e deve redigere il DVR “*entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività*”.

Analogamente, ove si renda necessaria la rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 29 comma 3) viene previsto che il DVR deve essere rielaborato “*nel termine di trenta giorni*” dalla data in cui si verifica la condizione che impone la rielaborazione

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

(modifiche del processo produttivo, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, ecc.).

- **La formazione dei dirigenti (art. 37 Testo Unico)**

Il comma 7 dell'art. 37 viene modificato, specificando che oltre ai preposti anche i dirigenti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione; viene peraltro soppressa la precisazione secondo cui essi e i preposti devono ricevere la formazione "in azienda".

- **La sorveglianza sanitaria e le visite mediche preassuntive; l'inedoneità alla mansione specifica (artt. 41 e 42 Testo Unico)**

Il Decreto Correttivo introduce espressamente, tra le visite comprese nella sorveglianza sanitaria, la "*visita medica preventiva in fase preassuntiva*" (comma 2 lettera e-bis) e la "*visita medica precedente alla ripresa del lavoro*" per verificare l'idoneità alla mansione in caso di assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni (lettera e-ter).

Viene quindi meno il previgente divieto di visite mediche in fase preassuntiva; viene altresì previsto che tali visite possono essere svolte, a scelta del datore di lavoro, dal medico competente ovvero dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Quanto ai giudizi espressi dal medico competente a seguito delle visite preventive o periodiche, per le quali viene previsto (comma 6-bis) che il medico competente esprime il giudizio per iscritto dandone copia al datore di lavoro e al lavoratore, il

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Correttivo modifica l'art. 42 del Testo Unico prevedendo (comma 1) in caso di inidoneità alla mansione specifica e di impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, l'adibizione a mansioni inferiori "*garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza*"; viene soppresso il previgente comma 2 che richiama espressamente la "*qualifica originaria*". Risulta altresì soppresso ogni riferimento testuale alla adibizione del lavoratore a mansioni superiori, sicché questa possibilità sembrerebbe non rientrare più tra quelle che il datore di lavoro è tenuto a considerare quale "altra mansione compatibile".

- **Le novità nella disciplina dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV Testo Unico)**

Il Decreto Correttivo è intervenuto con particolare incisività sulla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, che presentava nel Testo Unico numerose indubbe criticità.

Per quanto consentito dalla necessaria sintesi richiesta in questa sede, si possono qui riepilogare i punti più significativi.

Viene modificata la definizione del responsabile dei lavori, prevedendo espressamente che si tratta di figura facoltativa ed eliminando qualsiasi riferimento al progettista e al direttore dei lavori (art. 89 lettera c); viene anche soppressa la previsione (art. 93, comma primo secondo periodo) secondo cui la nomina del responsabile dei lavori non esonera il committente dalla verifica dell'adempimento

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

degli obblighi.

Sempre tra le definizioni, viene individuata l'impresa esecutrice (art. 89 lettera i-bis) come l'impresa *“che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”*.

Ancora, viene precisato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) non può essere il datore di lavoro dell'impresa affidataria (oltre che di quella esecutrice come già era previsto) o un suo dipendente o il suo RSPP; tuttavia, queste incompatibilità non operano (e quindi il datore di lavoro può essere CSE) *“in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice”*.

Tra gli obblighi del committente (art. 90), viene modificata la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese, riducendo l'elenco (Allegato XVII) dei documenti che esse devono esibire al committente e precisando che l'obbligo vige soltanto *“ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera”*. Viene previsto il ricorso all'autocertificazione nei cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e privi dei rischi particolari dell'allegato XI.

Rimane in capo al committente l'obbligo di trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, non più invece la documentazione dell'Allegato XVII; in sostituzione, il committente deve trasmettere all'amministrazione una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica di detta documentazione. Viene precisato che anche la mancanza

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

del DURC comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Viene infine previsto che non si applica l'obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione *“ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000”*. In questo caso, tuttavia, *“le funzioni del CSP sono svolte dal CSE”*.

Tra i nuovi obblighi dei coordinatori, va ricordato il nuovo art. 91, comma 1, lettera b-bis), secondo cui il CSP *“coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma 1)”*, cioè le disposizioni che impongono al committente di attenersi alle misure generali di tutela in fase di progettazione al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente.

Quanto agli obblighi delle imprese, si prevede che non si applica l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) *“alle mere forniture di materiali o attrezzature”*.

La norma intende dare riscontro alle note obiezioni sollevate da più parti circa l'estensione dell'obbligo del POS ai meri fornitori; essa va letta tenendo naturalmente conto anche della nuova definizione di impresa esecutrice e del richiamo ivi contenuto alle *“proprie risorse umane e materiali”* mediante le quali l'impresa *“esegue un'opera o parte di essa”*.

E' importante tuttavia sottolineare, a fronte dell'esonero del mero fornitore dalla

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

redazione del POS, che l'art. 96 comma 1-bis impone in tali casi di applicare "comunque" l'art. 26 del Testo Unico in materia di cooperazione e coordinamento (e redazione di DUVRI) tra imprese.

Ne consegue che, ove il mero fornitore non rediga il POS in quanto si ritenga che esso o non possa neppure qualificarsi come impresa esecutrice oppure non sia comunque tenuto al relativo adempimento, comunque l'impresa che si avvale di quel fornitore dovrà (sempre che la prestazione di fornitura venga eseguita all'interno del luogo in cui opera l'impresa committente, che sarà evidentemente il cantiere) adempiere agli obblighi dell'art. 26.

Tale constatazione impone dunque di domandarsi, se davvero l'esonero dalla redazione del POS costituisca una soluzione interessante e ragionevole per l'impresa che si avvale di quel fornitore, o se non costituisca invece un aggravio di oneri stante la complessità della disciplina dell'art. 26 (l'impresa committente della fornitura non potrà neppure avvalersi del sistema previsto specificamente per il cantiere dall'art. 96 comma 2, ai sensi del quale l'accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono per quel cantiere adempimento degli obblighi di redazione/aggiornamento del DVR e degli obblighi di informazione, cooperazione, coordinamento e redazione del DUVRI).

Il Correttivo interviene anche sui rapporti tra impresa affidataria ed impresa esecutrice, e più in particolare sugli obblighi della prima nei confronti della seconda:

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

l'obbligo di vigilanza (art. 97 comma 1) viene sostituito da un obbligo di *“verificare le condizioni di sicurezza”*, mentre viene introdotto un esplicito divieto di ribasso degli oneri della sicurezza (art. 97 comma 3-bis) qualora gli adempimenti di sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento siano effettuati dalle imprese subappaltatrici.

Viene anche sancito un esplicito obbligo di adeguata formazione non solo per i datori di lavoro, ma anche per i dirigenti ed i preposti dell'impresa affidataria, per lo svolgimento delle attività ad essa specificamente imposti dall'art. 97 nei confronti delle imprese sub affidatarie.

Per gli appalti pubblici, l'art. 100 comma 6-bis richiama espressamente l'applicazione dell'art. 118 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006.

In tema di PSC, il Correttivo prevede infine che non si applichino le disposizioni dell'art. 100 del Testo Unico, oltre che nei casi già previsti (art. 100 comma 6) anche ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria *“per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”*.

- **La disposizioni processuali (artt. 301 e 301-bis Testo Unico)**

Senza entrare nel merito delle innovazioni che il Decreto Correttivo ha apportato ad alcuni profili di rilevanza processuale, va senz'altro ricordata la modifica dell'art. 301, che ora prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

estinzione del reato (D.Lgs. n. 758/94) non soltanto alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ma anche a quelle punite con la sola ammenda.

Infine, è stato introdotto l'art. 301-bis per disciplinare i casi in cui l'inosservanza è punita non penalmente, ma con la sanzione pecuniaria amministrativa: in questi casi il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito, è ammesso a pagare una somma pari al minimo previsto dalla legge purchè però provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

